

**ALLEGATO "B" AL NUMERO 82.614/31.938 DI REPERTORIO**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"DISTRETTO CULTURALE "LE REGGE DEI GONZAGA""**

**Art. 1**

**COSTITUZIONE**

È corrente, con le finalità di cui al successivo articolo 3, l'Associazione senza fini di lucro denominata:

**"ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE "LE REGGE DEI GONZAGA"" (di seguito "Associazione").**

**Art. 2**

**SEDE**

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Mantova.
2. La sede può essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea che può stabilire, altresì, l'ubicazione di sedi operative.

**Art. 3**

**SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. È finalizzata a promuovere la realizzazione e lo sviluppo del Distretto Culturale "Le Regge dei Gonzaga", a coordinarlo e a gestirlo.
2. L'Associazione, in particolare, svolge azione di coordinamento e governance degli Enti aderenti, con funzioni di assistenza a pratiche di finanziamento regionali, nazionali od europee finalizzate al recupero di beni architettonici e/o storico artistici di proprietà degli Associati, alla promozione turistica del territorio, all'organizzazione di eventi culturali in una logica distrettuale e a beneficio del territorio.

**Art. 4**

**GLI ASSOCIATI**

1. Possono fare parte dell'Associazione tutti i Comuni della Provincia di Mantova, la Provincia di Mantova, la CCIAA di Mantova e altri Enti ed Istituzioni interessate alle finalità del Distretto.
2. Vale l'eleggibilità libera degli organi direttivi ed il principio del voto singolo. Costituisce principio fondante la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto. Viene pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**ART. 5**

**DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
  - l'indicazione delle generalità dell'ente richiedente - codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata;
  - l'indicazione delle generalità del proprio legale rappresentante o delegato a partecipare alle Assemblee dell'Associazione;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. Il Consiglio Direttivo provvede quindi a convocare un'Assemblea degli Associati che si pronunci sulla ammissione o sul rigetto della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.

3. La deliberazione di ammissione o il rigetto devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda.

#### **Art. 6**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore, ove nominato;
- il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato;

2. Le cariche statutarie non prevedono compensi.

#### **Art. 7**

#### **L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati.

2. Gli Associati partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di un suo delegato.

3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

4. Il Direttore, ove presente, può partecipare alle sedute senza diritto di voto.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata di diritto entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio per approvare il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero sia richiesta da almeno tre Associati, che hanno comunque l'onere di indicare la materia da porre all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede dell'Associazione. Ove la riunione si tenga in luogo diverso, occorrerà dare comunicazione nell'avviso di convocazione.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Ciascun Associato che abbia diritto a partecipare all'Assemblea ma non possa essere presente, può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta. Ogni Associato può essere portatore di una sola delega.

9. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza (fisica o virtuale) di almeno la metà degli Associati. L'Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda convocazione ed in tale caso le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono assunte con la

maggioranza del 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei voti dei presenti. —

11. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno degli Associati, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. — — — — —

12. Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza (fisica o virtuale) dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli Associati. L'Assemblea, in seconda convocazione, si riterrà validamente riunita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  (due terzi) degli Associati presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. — — — — —

13. Possono essere invitati per l'audizione, la consultazione o a titolo di osservatori, rappresentanti di altri Enti. Gli osservatori non hanno diritto di voto, ma possono essere ascoltati dall'Assemblea. — — — — —

#### **Art. 8**

##### **COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: — — — — —

- l'approvazione del bilancio preventivo unitamente ad un piano di lavoro e di monitoraggio annuale; — — — — —

- l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; — — — — —

- la determinazione dell'entità delle quote annuali dovute dagli Associati su proposta del Consiglio Direttivo; per gli Enti Locali la determinazione delle quote deve essere preventivamente autorizzata con specifico provvedimento dell'Ente di appartenenza; — — — — —

- l'elezione e la revoca del Presidente e Vicepresidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9; — — — — —

- la nomina e la revoca del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora questo organo si rendesse necessario al fine della sua consultazione su determinate progettazioni o attività e per la durata delle stesse. — — — — —

- l'ammissione e l'esclusione di Associati; — — — — —

- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto. — — — — —

2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: — — — — —

- ogni modifica del presente Statuto; — — — — —

- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione; — — — — —

- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto. — — — — —

#### **Art. 9**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo; — — — — —

2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. — — — — —

3. I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti fra i rappresentanti degli Associati dall'Assemblea ordinaria; durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati; essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successori. I rappresentanti delegati del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. — — — — —

4. I componenti eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione. — — — — —

5. Il Consigliere che intende dimettersi deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo.

6. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7. Il Consiglio verrà rinnovato prima della scadenza naturale qualora per effetto di dimissioni o decadenza, gli eletti di prima nomina risultino inferiori al 50% (cinquanta per cento)

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti il Consiglio stesso. La presenza (fisica o virtuale) di tutti i consiglieri sana l'eventuale difetto di convocazione, se questi non si oppongono allo svolgimento della seduta e delle delibere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le Assemblee degli Associati.

9. Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute (fisiche o virtuali) persone non appartenenti al Consiglio stesso.

10. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

11. Le deliberazioni sono valide se sono prese con la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. Le votazioni sono sempre palesi.

13. Quando è nominato il Comitato Tecnico-Scientifico, un suo rappresentante può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

**Art. 10**

#### **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- programma l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione stessa;

- propone le modifiche dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea straordinaria degli Associati;

- redige il bilancio preventivo da sottoporre, insieme alla relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione, all'esame dell'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

- redige il rendiconto consuntivo annuale unitamente alla relazione sull'attività culturale ed economica svolta nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce da sottoporre all'esame dell'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

- prende i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

- compie tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

- decide l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi annuali degli Associati e dei co-finanziatori, da sottoporre all'Assemblea degli Associati;

- accerta l'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o l'eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea

- degli Associati;
- autorizza a stare in giudizio e nomina i difensori;
  - prende in carico tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi;
  - decide l'eventuale nomina e la revoca del Direttore definendone il compenso;
  - stabilisce la dotazione organica dell'Associazione definendone i compensi approvandone i criteri e le norme di assunzione;
  - ha potere di accettare lasciti e donazioni;
  - autorizza la stipulazione dei contratti.

#### **Art. 11**

#### **IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. La prima Presidenza è assunta dal Sindaco del Comune di Mantova all'atto della Costituzione dell'Associazione.
2. Successivamente, il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea, nella prima seduta ordinaria, a maggioranza assoluta degli Associati. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga tale maggioranza, si procede ad una terza votazione e il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli Associati presenti. Nella stessa seduta con votazione separata e con le medesime modalità si procede alla elezione del Vicepresidente.
3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di scadenza del mandato, essi esercitano le loro funzioni fino alla designazione dei successori.
4. Il Vicepresidente esercita tutte le funzioni e compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
5. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono efficaci e diventano irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla acquisizione della comunicazione da parte dell'Associazione.

#### **Art. 12**

#### **COMPITI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione anche in giudizio e convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13**

#### **IL DIRETTORE**

1. Ove il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, esso provvede a nominare un Direttore, che ha la responsabilità operativa e gestionale dell'Associazione.
2. Ove nominato, il Direttore:
  - firma gli atti diretti a rappresentare la volontà dell'Associazione verso l'esterno in attuazione degli indirizzi degli Organi dell'Associazione;
  - è responsabile dell'attuazione e dell'organizzazione di tutte le attività di diretta competenza dell'Associazione e di quelle trasversali, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta realizzazione. I suoi poteri di spesa vengono decisi dal Consiglio Direttivo al momento della nomina;
  - è a capo del personale dell'Associazione.
- provvede ad autorizzare e disporre direttamente i lavori, i servizi, le

forniture e gli acquisti, in economia, nei limiti del valore che viene stabilito dal Consiglio Direttivo e a firmare i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

3. Ove nominato, inoltre, il Direttore provvede a:

- adottare i provvedimenti relativi al personale,
- sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte di linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell'Associazione;
- curare, in base agli indirizzi del Consiglio Direttivo, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca ecc., al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno del Distretto Culturale;
- mantenere e curare i rapporti con il Comitato Tecnico-Scientifico;
- monitorare e verificare l'operato dei soggetti attuatori individuati per specifici progetti.

4. Il Direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo può revocare il Direttore, se non ne ravvisa più l'utilità, con il preavviso conforme alla Legge.

6. Ove il Direttore non sia presente, i suddetti compiti e mansioni sono attribuiti dal Consiglio Direttivo ad altro personale dell'Associazione, individuato ai sensi dell'Art.15, che pertanto assume la responsabilità operativa e gestionale dell'associazione.

#### **Art.14**

#### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

1. Il Comitato tecnico-scientifico, ove previsto, la cui nomina e revoca spetta al Consiglio, è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri, tecnici e operatori che hanno la responsabilità diretta o che operano nell'ambito della gestione dei siti culturali del Distretto o che hanno in essere attività che concorrono al perseguimento dei fini dell'Associazione.

2. Compito principale del Comitato Tecnico-Scientifico è svolgere attività consultiva e propositiva a favore dei soci e degli organi dell'Associazione nell'ambito di determinati progetti o attività.

#### **Art. 15**

#### **PERSONALE**

1. L'Associazione può prevedere la contrattazione con personale tecnico, amministrativo e contabile mediante assunzioni di dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e con altre forme di lavoro flessibile.

2. Il personale può essere: assunto dall'Associazione o incaricato a tempo determinato o dipendente dagli enti di cui all'articolo 4 e prestare opera per l'Associazione, mediante apposito atto amministrativo assunto dai reciproci soggetti.

3. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art. 16**

#### **IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale, dalle donazioni, dai lasciti, dalle somme che siano comunque destinate al patrimonio dell'Associazione e dai beni acquistati con tali somme.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- rendite patrimoniali,
- quote associative annualmente versate dagli Associati,

- contributi di qualsiasi specie, erogati a favore dell'Associazione o ad essa spettanti,

- proventi delle pubblicazioni e risorse provenienti da altre occasionali attività compatibili con il fine istituzionale dell'ente e finalizzate esclusivamente al conseguimento degli scopi associativi.

3. È vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di membri degli organi sociali, Associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

4. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro.

5. Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o all'incremento del patrimonio.

6. La quota associativa non è rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile.

#### **ART. 17**

##### **RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre, in corrispondenza con l'esercizio sociale dell'ente. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e consultabile previa richiesta scritta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, in tal caso sarà inviato agli Associati richiedenti tramite e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato al Consiglio.

3. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

#### **Art. 18**

##### **RECESSO**

1. Qualora uno degli enti Associati intenda recedere dalla partecipazione all'Associazione, dovrà darne comunicazione – a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata – della relativa deliberazione al Presidente dell'Associazione.

2. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato nel momento in cui sia pervenuta al Presidente. E', comunque, dovuta la quota associativa relativa all'anno in cui è stato deliberato il recesso.

3. Il recesso non conferisce alcun diritto sui beni e sulle risorse che appartengono di pieno diritto all'Associazione fino al suo scioglimento.

#### **Art.19**

##### **DURATA E SCIoglIMENTO**

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei suoi componenti.

3. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto con decisione dell'Assemblea esclusivamente ai fini di pubblica utilità o ad altre associazioni prive di scopo di lucro e con analoghe finalità.

**Art. 20** -----

**DISPOSIZIONI FINALI** -----

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice civile in materia di associazioni riconosciute.